

PAER

PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE

*Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di
energia proveniente da fonti rinnovabili*

A.3 allegato 6

**LR 39/2005. Prescrizioni per l'accesso alle semplificazioni amministrative
per gli impianti energetici**



REGIONE TOSCANA
2015

LR 39/2005 – Prescrizioni attuative per l'applicazione delle semplificazioni amministrative nella realizzazione degli impianti energetici

Premessa

Uno dei principali strumenti per promuovere la diffusione delle rinnovabili e delle tecnologie ad alta efficienza è la rimozione e/o il contenimento degli adempimenti burocratici necessari alla installazione degli impianti.

La L.R. 39/2005 prevede una pluralità di semplificazioni sui titoli abilitativi necessari alla costruzione degli impianti: alcune tipologie di interventi sono effettuabili con PAS (procedura abilitativa semplificata), altre con SCIA, altre con semplice comunicazione.

La L.R. 39/2005 lega però in specifici casi (vedi articoli 16, 16 bis e 17) la possibilità di realizzare gli impianti con comunicazione o SCIA o PAS a determinate modalità di installazione, che devono essere identificate dal Piano energetico - PAER - o dai provvedimenti attuativi dello stesso, che premiano le tipologie di installazione a minor impatto territoriale.

Il presente allegato detta quindi le prescrizioni attuative necessarie alla applicazione di specifiche semplificazioni, previste dalla LR 39/2005, relative ai titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio di impianti energetici a fonti rinnovabili o ad alta efficienza. Vengono altresì date prescrizioni sulle modalità di installazione di taluni impianti soggetti a PAS o SCIA. Le prescrizioni di cui sopra sono aggiornabili con specifico provvedimento attuativo del PAER ai sensi della stessa L.R. 39/2005.

Si ricorda che in ogni caso per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili valgono come elemento di valutazione dei progetti i criteri eventualmente definiti dal Consiglio Regionale in applicazione della LR 65/2014 art 248, comma 1.

1. Impianti eolici

In applicazione degli articoli 16bis (Interventi soggetti a PAS) e 17 (Attività libera) della LR 39/2005 si individuano le seguenti prescrizioni attuative.

- a. In conformità all'art. 17 comma 2 let. d) della lr 39/05, non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della stessa legge e della l.r. 69/2014, l'installazione degli impianti eolici di potenza nominale fino a 5 chilowatt nei casi in cui non sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

Considerato che tali impianti producono un impatto visivo irrilevante ai fini della tutela del territorio, si ritiene che gli stessi possano essere liberamente installati a seguito di *comunicazione scritta* al Comune.

Il Comune potrà comunque individuare particolari criteri e modalità di installazione per gli impianti con la suddetta taglia di potenza rispettando, tuttavia, in ogni modo, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi per il cittadino.

- b. In conformità all'art. 16bis comma 4 let. a) della lr 39/05, sono assoggettati a PAS gli impianti eolici di potenza nominale inferiore a 60 kW, laddove non ricompresi nell'Attività Libera di cui all'art. 17 della stessa legge.

Tali impianti possono produrre un impatto visivo che può incidere negativamente sulla tutela del territorio circostante.

Il Comune potrà individuare nei propri strumenti di cui al Titolo V della lr 65/2014 e nei propri regolamenti edilizi criteri e modalità per l'effettuazione di tali interventi, al fine di assicurare la tutela al territorio circostante.

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti indicazioni di massima:

- Si dovrà tenere conto dell'impatto visivo che tali installazioni potrebbero provocare rispetto alle aree comunali di maggior pregio, sottoposte a tutela.
- Si dovrà favorire lo sviluppo di tali impianti, finalizzato ad autoproduzione ed autoconsumo energetico, per gli insediamenti di case sparse lontane dalle reti elettriche, in modo da ridurre l'impatto prodotto dalle reti di trasporto dell'energia elettrica.

2. Impianti fotovoltaici

In applicazione degli articoli 16bis (Interventi soggetti a PAS) e 17 (Attività libera) della LR 39/2005 si individuano le seguenti prescrizioni attuative.

a. In conformità all'art. 17 comma 2 let. c) della lr 39/05, non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della stessa legge e della l.r. 65/2014, l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici laddove l'intervento rispetti tutte le seguenti caratteristiche:

- risponda ai criteri di "*integrazione architettonica*" o "*parzialmente integrato*" o "*con moduli ubicati al suolo*" (secondo le definizioni del DM 19.2.2007)
- abbia potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt
- non sia comunque necessaria l'acquisizione di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

In tali casi si procederà previa presentazione di una *comunicazione scritta* al Comune competente.

I Comuni, con gli atti di cui al Titolo V della lr 65/2014 e nei regolamenti edilizi, potranno individuare per la stessa taglia di potenza:

- ulteriori tipologie di impianti fotovoltaici che, in rapporto alle specificità del territorio, siano liberamente installabili;
- criteri e modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio immobiliare e paesaggistico, e rispettando, comunque, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino.

b. In conformità all'art. 16bis comma 4 let. a) della lr 39/05, sono assoggettati a PAS gli impianti fotovoltaici di potenza nominale inferiore a 20 kW, laddove non ricompresi nella Attività Libera di cui all'art. 17 della stessa legge.

Il Comune potrà individuare, nei propri strumenti di cui al Titolo V della lr 65/2014 e nei propri regolamenti edilizi, criteri e modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio immobiliare e paesaggistico, e rispettando, comunque, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino.

3. Impianti solari termici

In applicazione degli articoli 16 (Interventi soggetti a SCIA) e 17 (Attività libera) della LR 39/2005 si individuano le seguenti prescrizioni attuative.

- a. In conformità all'art. 16 comma 3 let. b) della lr 39/05, sono assoggettati a SCIA i pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati, laddove non ricompresi nella Attività Libera di cui all'art. 17 della stessa legge, e laddove gli stessi rispettino le seguenti caratteristiche:

- impianto solare "*con integrazione architettonica*" o "*parzialmente integrato*" o "*con moduli ubicati al suolo*" (secondo le definizioni del DM 19.2.2007)

I Comuni, con gli atti di cui al Titolo V della lr 65/2014 e con il regolamento edilizio, potranno individuare per la stessa taglia di potenza:

- ulteriori tipologie di impianti che, in rapporto alle specificità del territorio, siano installabili a seguito di SCIA;
- criteri e modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio immobiliare e paesaggistico, e rispettando comunque l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino.

4. Impianti di produzione energetica da biomassa

Gli impianti di produzione di energia elettrica non identificati come "attività libera" dall'art. 17 della LR 39/2005) sono soggetti, laddove di potenza elettrica inferiore a 200 kW (250 kW nel caso di biogas), a PAS. Nel caso di cogenerazione la PAS si applica anche agli impianti di potenza inferiore a 3 MW termici.

Per tali impianti il Comune potrà individuare, nei propri strumenti di cui al Titolo V della lr 65/2014 e nei propri regolamenti edilizi, criteri e modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio territoriale, e rispettando, comunque, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino.

5. Impianti di cogenerazione a gas metano e micro cogenerazione

In conformità all'art. 17 comma 2 let. e) della lr 39/05, non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della stessa legge e della l.r. 65/2014, l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale con potenza fino a 3 megawatt termici laddove l'intervento rispetti le seguenti caratteristiche:

- non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia già ricompresa fra quelle individuate dall'art. 134 della LR 65/2014 (trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire);

Permane, comunque, la necessità di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta ai sensi del Dlgs 42/2004, nonché delle altre autorizzazioni (ambientali, di tutela storico artistica, di tutela della salute e della pubblica incolumità) eventualmente richieste dalle norme vigenti.

Indicazioni o limitazioni alla installazione di tale tipo di impianti potranno essere impartite per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, in relazione allo stato della qualità dell'aria caratterizzante la zona individuata per la localizzazione, coerentemente con quanto disposto dal Piano Regionale Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'aria.